

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.

CODICE FISCALE 96203850589

Roma 8 febbraio 2005.

Prot. n. 587/2005/F/mgt
Circolare n. 3/2005

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p.c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: Strutture veterinarie – Recepimento dell’Accordo Stato Regioni – Regione Umbria – Strutture veterinarie con aree in comune con altra attività – Precisazione.

Caro Presidente,

con precedente Circolare - la n. 30/2003 del 2 dicembre 2003¹ - è stato divulgato il testo dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni recante i requisiti minimi delle strutture veterinarie.

Alle Regioni ed alle Province Autonome, ferma restando la loro autonomia, è stato assegnato il termine di un anno dalla pubblicazione² per il recepimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, nonché per l’adozione di specifici provvedimenti applicativi che stabilissero, fra le altre, i tempi e le modalità per l’adeguamento delle strutture veterinarie già autorizzate ed in esercizio.

¹ È possibile scaricare il testo integrale della citata Circolare sul sito internet della Federazione all’indirizzo: www.fnovi.it

² L’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2003, n. 297, S.O.

Nonostante l'anno sia già trascorso in molte Regioni il provvedimento è ancora in fase di attuazione, e la Federazione intende rivolgere un invito ai Presidenti degli Ordini Provinciali affinché si attivino presso le rispettive Giunte Regionali, allo scopo di avviare un tavolo di produttiva collaborazione nella programmazione di tutte quelle attività di stretta rilevanza con l'esercizio della professione di medico veterinario, con la finalità di diventare i più corretti interlocutori in tutti i casi in cui gli interventi da adottarsi abbiano stretta rilevanza anche con esigenze di profilassi o di tutela della salute pubblica.

Proprio in riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala il provvedimento adottato dalla Regione Umbria³ la quale, nell'elencare le diverse articolazioni delle strutture veterinarie, ha espressamente disciplinato una ipotesi di incompatibilità. Si legge, infatti: *“Si precisa che in ogni caso, in tutte le strutture veterinarie sopra elencate è vietata la coesistenza o la comunanza con altre attività (commerciali, artigianali o di allevamento come per esempio, negozi di vendita, tolettatura, allevamenti o commercio di animali”*(vedi allegato).

La scrivente Federazione ha salutato con un plauso questa puntualizzazione, essendo stata più volte chiamata a pronunciarsi in ordine al rispetto dell'obbligo della separazione delle attività di ambulatorio veterinario da attività diverse.

Questa esigenza di carattere generale trovava espressa previsione nel D.M. 20 settembre 1996, (Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private), il quale all'art. 1, comma 2, stabiliva: *“Queste strutture non devono avere comunicazione con altri ambienti o locali dove si svolgono attività diverse”* confermando la necessità che le singole attività dovessero essere esercitate in locali separati, che possedessero individualmente i requisiti richiesti.

All'annullamento d'ufficio del citato D.M.⁴ aveva fatto seguito l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni del 24 settembre 1998 il quale non aveva, però, espressamente ripetuto detta statuizione, inducendo qualche ASL a ritenere decaduta detta previsione, anche argomentando che la maggior parte dei vigenti regolamenti comunali non prevedevano tale requisito.

In netto dissenso con quanto innanzi enunciato, la FNOVI ha sempre delineato come la cornice normativa all'interno della quale si doveva rinvenire la disciplina concernente l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione delle strutture sanitarie fosse rappresentata dall'art. 193 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, così come integrato dall'art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Con riferimento a tali norme – mai decadute – i responsabili delle strutture sanitarie devono garantire che le stesse rispettino i requisiti specifici dettati in materia di tutela della pubblica salute, finalizzati ad evitare situazioni di emergenza, rischio o pericolo per la salute dell'animale e dell'uomo, nonché per la tutela ambientale, di natura ben diversa da quelli richiesti ad altre attività.

³ Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2003, n. 2147 pubblicata BUR n. 4 del 26 gennaio 2005 – Parti I-II (serie generale).


⁴ Annullamento in via di autotutela, operato dal D.M. del 3 aprile 1998, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1998, con la motivazione che quest'ultimo poteva risultare viziato di illegittimità originaria in ragione del trasferimento alle regioni della materia in esso disciplinata.

Il rispetto, inoltre, del Codice Deontologico impone che l'attività del medico veterinario non abbia alcuna commistione con attività non attinenti all'esercizio della professione veterinaria.

L'augurio è che quanto esposto possa fugare ogni incertezza in ordine alla opportunità di prevedere la separazione delle strutture sanitarie da altre di diversa natura, e che una espressa previsione di incompatibilità, al pari di quanto disciplinato dalla Regione Umbria, possa essere inserita anche nelle altre delibere regionali, grazie al tempestivo intervento dei rappresentanti degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)



Allegato

G